

REPUBBLICA ITALIANA
AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA
Via Antico Squero, 31 - 48122 Ravenna
Codice Fiscale 92033190395

Repertorio n.....

CONVENZIONE

per la disciplina del

“Servizio quadriennale di pulizia degli specchi acquei nel Porto di Ravenna”

L'anno _____ addì _____ del mese di _____, nella sede dell'Autorità Portuale di Ravenna, avanti a me _____, designato con delibera del Presidente dell'Autorità Portuale n. _____ del _____ quale ufficiale rogante delegato ai contratti dell'Autorità Portuale di Ravenna, sono comparsi i Signori:

- _____, (cod. fiscale _____) nato a _____ il _____, il quale interviene e agisce in questo Convenzione in nome, per conto e nell'interesse dell'Autorità Portuale di Ravenna, con sede in Ravenna (d'ora innanzi l'AUTORITA'), Via Antico Squero n.31, che rappresenta nella sua qualità di Presidente ai sensi dell'art. 8 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, per dare esecuzione alla delibera del Comitato Portuale n. _____ del _____;

e

- _____ (cod. fiscale _____) nato a _____ il _____ ed ivi residente in via _____ (d'ora innanzi il CONCESSIONARIO) il quale dichiara di intervenire come in

effetti interviene non in proprio, ma nella sua qualità di _____ dell'Impresa _____, codice fiscale n. _____, con sede legale in _____ come risulta dal certificato della Camera di Commercio di _____, [o, in alternativa, da Procura Speciale rilasciata in data _____ da _____ a rogito Dott. _____, Notaio in _____];

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante sono personalmente certo e che di comune accordo rinunciano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni;

PREMESSO

con la delibera n° ___/___, in data _____.____._____ de l Comitato Portuale, si stabiliva di indire la gara mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di _____ nel porto di Ravenna;

il bando di gara veniva pubblicato, ... in data ...;

nella gara, esperita in seduta pubblica in data ..., il servizio è stato aggiudicato provvisoriamente all'Impresa ... che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ottenendo il punteggio

che in sede di offerta economica l'Impresa ha presentato un ribasso del ...% sull'importo delle tariffe poste a base d'asta, così come risulta dall'offerta formulata dall'Impresa in sede di gara e dal verbale di gara, così offrendo una tariffa pari ad €(diconsi), per la parte a corpo del servizio, € (diconsi) per la parte a misura del servizio, cui va aggiunto l'importo per gli oneri per la sicurezza, € 10.400,00, (diconsi) di cui 5.000,00 (diconsi)relativi alle

interferenze, predeterminati dall'Autorità Portuale e l'importo di € quali costi relativi alla sicurezza indicati dall'Impresa in sede di offerta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 co. 4, del Codice, considerata l'entità e le caratteristiche dei servizi da;

con delibera n. .../....., in data ____ / ____ / ____, il Comitato Portuale dell'Autorità Portuale di Ravenna, in base alle risultanze degli atti di gara, aggiudicava in via definitiva il "*Servizio quadriennale di pulizia degli specchi acquei nel Porto di Ravenna*" e rilasciava provvedimento di concessione per l'espletamento dello stesso all'impresa...;

l' Impresa ha regolarmente costituito la cauzione mediante ... per la somma di ... (euro ...), come risultante dalla polizza n°..., emessa in data ... , della, qui allegata sotto il n. "3";

il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Roberta Migani, (d'ora innanzi "RUP") con comunicazione Prot. n. _____ del _____, a seguito dell'effettuazione di tutti i controlli, verifiche ed acquisizioni previste dalla vigente normativa, nulla osta alla stipula della presente Convenzione;

ai sensi dell'art. 10, co. 1, lett. a) del D.P.R. n. 252/1998 e ss.mm.ii. sono state acquisite, in data ..., le informazioni del Prefetto con riferimento ai sigg. ...;

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come innanzi costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante della presente Convenzione, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto – Norme regolatrici

1. L'AUTORITA' affida il "Servizio quadriennale di pulizia degli specchi acquei nel Porto di Ravenna – esercizio 2012/2016", meglio descritto nel Capitolato speciale – prescrizioni tecniche (C.S.A.), a _____.

2. Il CONCESSIONARIO come sopra rappresentato, si obbliga ad eseguire il servizio secondo i termini, patti, condizioni, prescrizioni e modalità stabiliti nella presente Convenzione e relativi allegati nonché nel C.S.A. documenti questi ultimi che firmati in segno di piena conoscenza ed accettazione dai contraenti e da me Ufficiale rogante, sono dichiarati parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e da intendersi qui integralmente richiamati e ritrascritti.

3. Il CONCESSIONARIO conferma di essere a conoscenza, e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta, della natura e dell'oggetto del servizio, dei luoghi di sua esecuzione, e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa o eccettuata, con particolare riguardo alle esigenze del traffico marittimo del porto di Ravenna, in conformità a quanto disposto dall'Autorità Marittima.

Il CONCESSIONARIO conferma altresì di essere a conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta di quanto contenuto nella presente Convenzione e nel C.S.A. relative a termini, condizioni e modalità di espletamento del servizio, e degli oneri nonché degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizione del lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo ove deve essere eseguito il servizio nonché di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito ivi compreso quanto previsto dall'art. 1664 del Cod. civ..

Si conferma pertanto che il ribasso offerto in sede di gara sulle tariffe applicabili risulta per esso CONCESSIONARIO comunque remunerativo.

Il servizio viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, prescrizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla presente Convenzione nonché dal Capitolato Speciale di Appalto i cui termini, patti, condizioni e prescrizioni si intendono qui integralmente riportati e ritrascritti, che il CONCESSIONARIO dichiara di conoscere e di accettare in ogni sua parte con rinuncia a qualsiasi contraria riserva e/o eccezione.

Si osservano e si applicano:

- la normativa di cui al D.Lgs. 14 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii. (qui denominato “Codice”), il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce»” e ss.mm.ii. (d’ora in poi denominato “Regolamento”), con particolare anche se non esclusivo riguardo, agli articoli da 297 a 325, in quanto compatibili con l’oggetto del presente Convenzione
- Il D.Lgs 03.04.2006 n. 152 ss.mm.ii., “Norme in materia ambientale”, il D.M. 01.04.1998 n. 145 “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti”, oltre l’ulteriore normativa in materia ambientale e di gestione dei rifiuti in quanto compatibile ed applicabile a quanto forma oggetto del servizio;
- Il D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 ss.mm.ii., “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e le altre normative, nessuna esclusa, emanata ed emananda in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché da quella in materia previdenziale, assistenziale e retributiva;

- le prescrizioni emanate ed emanande dalle competenti Autorità ed Amministrazioni, nessuna esclusa, in relazione ad autorizzazioni e/o permessi in capo all'APPALTATORE, attinenti ai luoghi e alla materia di cui al presente Convenzione, restando fin d'ora fermo e convenuto che, anche se tali prescrizioni arrechino oneri e/o limitazioni a carico e/o danno dell'APPALTATORE, quest'ultimo non può vantare nessuna azione, diritto e/o pretesa nei confronti dell' Autorità Portuale, avendo di ciò già tenuto conto nel formulare l'offerta;
- la normativa in materia antimafia;
- la legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.;
- le disposizioni del Codice civile e le altre vigenti normative, in quanto applicabili alla presente Convenzione;

In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni di cui al punto che precede, quelle contenute nel C.S.A. prevalgono le norme e prescrizioni che precedono.

Art. 2 – Ammontare e durata

1. L'importo complessivo del servizio oggetto della presente Convenzione è pari a € _____ (diconsi Euro _____) per servizi parte a corpo e parte a misura, di cui € _____ (diconsi Euro _____)

per la parte a corpo e € _____ (diconsi Euro _____) per la parte a misura, € 10.400,00, (diconsi di cui 5.000,00 (diconsi)) relativi alle interferenze per oneri per la sicurezza predeterminati dall'Autorità Portuale ed € _____ (diconsi Euro _____) quali costi della sicurezza indicati in sede di gara.

La parte a misura viene liquidata in ragione dei servizi concretamente espletati, ritenuti straordinari e calcolata sulla base delle tariffe previste nel C.S.A. a cui è applicato il ribasso offerto in sede di gara.

Qualora l'Autorità richieda e ordini modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina vigente in materia, le stesse vengono liquidate nei modi di cui agli Artt. 310 e 311 del Regolamento

2. La concessione del "Servizio quadriennale di pulizia degli specchi acquei nel Porto di Ravenna esercizio 2012/2016" ha una durata di quattro anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, o dalla data di sottoscrizione del Verbale di avvio dell'esecuzione del servizio ove antecedente.

Art. 3 – Rappresentanza e domicilio del CONCESSIONARIO

1. Durante l'esecuzione del servizio la rappresentanza del soggetto aggiudicatario per tutte le operazioni e per gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla concessione di cui trattasi, fino all'estinzione di ogni rapporto, resta affidata al ..., nato a ... il ... e residente in ... – alla via ... C. F....., nella sua qualità di ... del CONCESSIONARIO.

2. Il CONCESSIONARIO stabilisce il proprio domicilio nel luogo in cui si svolge il servizio e quindi c/o _____. Ove in tale luogo non abbia una propria sede legale o amministrativa tale domicilio viene eletto presso _____, Le comunicazioni e notificazioni vengono effettuate al CONCESSIONARIO, per effetto di legge, al domicilio di cui sopra..

Art. 4 – Mezzi, attrezzature e impianti per lo svolgimento del servizio

1.La, nella persona suindicata, dichiara:

- a) di destinare allo specifico servizio oggetto del presente Convenzione i seguenti mezzi, attrezzature ed impianti secondo quanto previsto nell'art. 4 Capitolato Speciale d'Appalto
- b) di condurre direttamente il servizio salva la facoltà di sub appalto ai sensi dell'art.8 della presente Convenzione;
- c) che dovendo disporre di tutti i mezzi/attrezzature e di quant'altro occorre, ivi compresi impianti di qualunque specie ed entità necessari per l'esecuzione del servizio oggetto della gara e delle prestazioni accessorie, rinuncia nel modo più assoluto ad ogni pretesa di indennità o compenso, qualunque possa essere il rapporto tra il valore di detti impianti e mezzi d'opera e l'ammontare che risulterà dovuto per il servizio.

Art.5 – Obblighi del CONCESSIONARIO

1. Il servizio viene eseguito dal CONCESSIONARIO come imprenditore professionale a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi propria, in maniera tale che le prestazioni

siano esattamente e compiutamente adempiute, con l'osservanza piena ed incondizionata di quanto previsto nella presente Convenzione, nel C.S.A. e nei rispettivi allegati. Il servizio è eseguito dal CONCESSIONARIO con proprio personale, salvo quanto previsto in materia di subappalto.

2. Il CONCESSIONARIO assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e si impegna a dare immediata comunicazione all'Autorità Portuale ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ravenna della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il CONCESSIONARIO è responsabile della disciplina e del buon ordine durante l'esecuzione del servizio e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme relative di legge e di regolamento.
4. Il CONCESSIONARIO assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del servizio.
5. Il CONCESSIONARIO è l'unico responsabile, sia civilmente che penalmente, per qualsivoglia titolo e/o causa, dei danni verificatisi durante l'esecuzione del servizio, nonché di ogni danno a persone, beni mobili e immobili anche di terzi, conseguenti all'esecuzione de servizio, salvo che non provi che non siano a lui imputabili. Dichiaro pertanto di tenere interamente indenne e manlevati sotto ogni profilo sia l'AUTORITA' sia il personale della stessa, ivi compreso quello preposto alla direzione dell'esecuzione.

In particolare:

- solleva l'Autorità Portuale di Ravenna da ogni e qualsiasi responsabilità e/o intervento, di qualsivoglia natura e/o genere, presente o futuro, con riferimento al servizio oggetto;

- tiene interamente indenne e manlevata l'Autorità Portuale di Ravenna da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare, per qualsivoglia motivo, titolo e/o causa, in ragione di danni sofferti e/o subiti da persone e/o cose anche di terzi a causa e/o in occasione dell'esecuzione del servizio;
- tiene interamente indenne e manlevata l'Autorità Portuale di Ravenna, ed i suoi dirigenti, dipendenti, tecnici e preposti, assumendoli a proprio carico, da ogni e qualsiasi responsabilità, danno, azione – anche a titolo esecutivo - ricorso, rivendicazione, molestia e/o condanna, che essa Autorità Portuale di Ravenna e/o essi dirigenti, dipendenti, tecnici e preposti possano subire, e/o derivare, da parte di chiunque e per qualsivoglia motivo, titolo e/o causa dipendente dal presente Convenzione.

Art. 6 - Tempi di esecuzione - Penali

1. Per quanto concerne i tempi di intervento nell'esecuzione del servizio si osservano le prescrizioni degli artt. 5 e 6 del C.S.A. e dell'art. 298, co. 1 e 2 del D.P.R. 207/2010.
2. Per il ritardo nella fase di attivazione del servizio (rispetto alla data prevista dalla Convenzione o dalla lettera di assegnazione provvisoria del servizio) imputabile all'impresa viene applicata una penalità pari all'1‰ dell'ammontare netto contrattuale (AMC) per ogni giorno di ritardo, ma complessivamente non superiori al 10%.
3. In caso di inadempimento o di ritardato adempimento rispetto agli obblighi della presente Convenzione vengono irrogate al CONCESSIONARIO, in ragione della gravità dell'inadempimento e/o delle sue conseguenze, le penali riportate all'art. 20 del C.S.A. da intendersi qui integralmente ritrascritte. E' salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno .

Oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 298, co. 2, 2^{ndo} periodo, del Regolamento, il R.U.P. propone la risoluzione del contratto tutte le volte in cui l'importo complessivo della penale superi il 10% dell'importo contrattuale, sempre fermo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. Le penali vengono irrogate previa consegna al CONCESSIONARIO di formale nota scritta di contestazione, secondo le modalità previste dall'art. 20 del C.S.A. L'irrogazione della penale per inadempimento non priva l'AUTORITA' del diritto di pretendere anche l'adempimento della prestazione principale.

Art. 7 – Fatturazione e Pagamenti

1. Per l'esecuzione del servizio sarà corrisposto, per la parte a corpo, l'importo indicato al precedente Art. 2 suddiviso in ratei trimestrali posticipati e al netto del ribasso d'asta.

Gli interventi svolti su richiesta e a misura saranno liquidati a fronte di fattura corredata del relativo rapporto di intervento e di contabilizzazione. Le tariffe per contabilizzazione degli interventi sono riportate all'art. 15 del C.S.A..

Dall'importo complessivo, calcolato come innanzi, posto in liquidazione, sono dedotti, oltre alle ritenute di legge, le penalità in cui il CONCESSIONARIO fosse incorso, nonché ogni altra somma che dovesse essere posta a carico del CONCESSIONARIO ai sensi della vigente normativa e del Convenzione. Il saldo corrispondente al rimborso delle ritenute regolamentari è pagato dopo esito favorevole della Verifica di Conformità e salvo le riduzioni che dovessero venire poste a carico dell'ESECUTORE, a termini di contratto e salvo, altresì, le disposizioni di legge vigenti.

2. L'importo deve intendersi a carattere omnicomprensivo e tale da compensare integralmente ed esaustivamente tutte le prestazioni, anche a carattere accessorio,

strumentale e/o complementare, a carico del CONCESSIONARIO, inclusi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a. tutte le spese per adempiere ai servizi di manutenzione, assistenza, garanzia ed addestramento del personale;
- b. circa gli operai, i tecnici e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire ai medesimi attrezzi e utensili del mestiere, nonché per stipendi, premi di assicurazioni sociali e ogni altro emolumento di legge;
- c. tutte le spese per forniture, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di passaggi o di deposito, di occupazione temporanea ed altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, per illuminazione in caso di lavoro notturno e quant'occorre per fornire il servizio a perfetta regola d'arte, intendendosi nel corrispettivo stesso compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'ESECUTORE deve sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli della presente Convenzione.

Eventuali e non previste maggiori difficoltà esecutive, ivi comprese quelle di cui all'art. 1664, co. 1 e 2 del Codice Civile, sono a totale ed esclusivo rischio del CONCESSIONARIO, che rinuncia pertanto a richiedere e/o pretendere maggior compensi, risarcimenti o indennizzi di sorta.

Con i pagamenti previsti nel presente articolo si intendono pienamente e totalmente soddisfatti tutti i crediti derivanti al CONCESSIONARIO, escludendosi che quest'ultimo possa pretendere – al di fuori delle ipotesi previste dalla vigente normativa - indennità o compenso alcuno per le difficoltà incontrate nell'esecuzione sia che queste comportino o meno la necessità di modi di esecuzione differenti da quelli previsti, sia per le vicende avverse e varie

che il lavoro possa aver subito, nonché per qualsiasi altro motivo e circostanza.

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 115 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. relativamente alla revisione prezzi.

3. I pagamenti saranno effettuati, ferme le condizioni, le verifiche ed i controlli di legge – con particolare anche se non esclusivo riferimento a quelli in materia di regolarità contributiva e di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 - a fronte di fattura emessa dal CONCESSIONARIO e a verifica di regolare svolgimento del servizio da parte dell'Autorità Portuale.

Eventuali ritardi nell'emissione del Certificato di Pagamento o nei pagamenti, qualora connessi ai tempi di rilascio del D.U.R.C. e/o dei riscontri di regolarità fiscale da parte degli Enti Competenti, non sono imputabili all'Autorità Portuale e, pertanto, non comportano in alcun modo l'addebito di interessi di mora a carico dell'Autorità Portuale per ritardato pagamento.

E' facoltà di quest'ultima applicare in sostituzione al canone di cui sopra un canone giornaliero in caso di sospensione dei lavori per motivi non imputabili alla volontà dell'IMPRESA ESECUTRICE o per inizio dei lavori a mese già iniziato.

4. La contabilizzazione del servizio verrà eseguita secondo quanto disposto dall'art. 307 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ed in conformità all'art. 4 co. 3 del D.P.R. medesimo in merito all'applicazione della ritenuta dello 0,50% sulla rata del servizio, il cui svincolo verrà effettuato a seguito di liquidazione finale e dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità.

Successivamente all'ottenimento del DURC relativamente al concessionario ed agli eventuali subappaltatori - e, comunque, entro 45 gg. dalla data di maturazione della rata del Servizio - il R.U.P. rilascia il Certificato di Pagamento, salva l'esistenza di cause ostative alla liquidazione e al pagamento della rata del servizio.

Il CONCESSIONARIO emette la fattura, riportando in tale documento il protocollo e la data della trasmissione del Certificato di Pagamento da parte dell'Autorità Portuale.

L'Autorità Portuale, effettuata le necessarie verifiche circa la regolarità fiscale dell'ESECUTORE, qualora non emergano irregolarità, provvede al pagamento della somma entro i termini previsti dalla data di consegna della fattura, la cui data di emissione deve essere successiva alla data di emissione del Certificato di pagamento.

5. Il Sig. _____, nato a _____ il _____, e residente in _____, C.F. _____ è l'unica persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le in nome e per contro del CONCESSIONARIO somme ricevute, come si evince dall'Convenzione di designazione inserito sub d) nella cartella B) di cui all'Art.2.

Il CONCESSIONARIO assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e si impegna a dare immediata comunicazione all'Autorità Portuale ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ravenna della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 8 – Cessione e subappalto

1. La Convenzione non può essere ceduta; qualsiasi atto di cessione è nullo.
2. Previa autorizzazione dell'AUTORITA' e nel rispetto dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e di quanto previsto nel C.S.A., parte del servizio può essere affidato in subappalto.

Il CONCESSIONARIO verifica, sotto la propria responsabilità, che i lavori affidati in subappalto siano eseguiti nel rispetto delle normative in materia di sicurezza, salute e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

3. L'AUTORITA' non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. Il contratto di subappalto, depositato presso l'Autorità Portuale ai sensi dell'art. 118, co. 2 del Codice, deve contenere, quale parte integrante, l'Atto di designazione del soggetto autorizzato del subappaltatore a ricevere e quietanzare i pagamenti effettuati e l'indicazione del conto corrente dedicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 1, L. 136/2010 e ss.mm.ii..

4. Il CONCESSIONARIO trasmette all' Autorità Portuale, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Allo scopo di monitorare le risultanze di cui ai co. precedenti il CONCESSIONARIO provvede a mezzo di dichiarazione sostitutiva con la quale attesta di avere consegnato alla Autorità Portuale tutte le fatture quietanzate dei subappaltatori. Le fatture di cui trattasi devono recare la sottoscrizione autografa – leggibile e per esteso – del soggetto autorizzato del subappaltatore a ricevere e quietanzare i pagamenti e l'indicazione del conto corrente dedicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 1, L. 136/2010 e ss.mm.ii.. Il termine di pagamento del/i subappaltatore/i da parte del CONCESSIONARIO deve essere specificato nella Convenzione di subappalto e deve essere tale da consentire l'invio delle fatture quietanzate dal/dai subappaltatore/i all'Autorità Portuale nei termini previsti dalla normativa, e cioè entro 20 gg. dalla data di liquidazione di ciascuno pagamento effettuato a favore del CONCESSIONARIO.

5. Qualora il CONCESSIONARIO non ottemperi ai suddetti adempimenti, l'Autorità Portuale, ai sensi dell'art. 118, co. 3 del Codice, sospende il successivo pagamento a suo favore.

6. Ove necessario il CONCESSIONARIO si impegna sin d'ora ad effettuare, anche a richiesta dell'Autorità Portuale, le necessarie integrazioni e/o modificazioni alle coperture assicurative di cui al successivo art. 10 affinché le stesse garantiscano pienamente l'Autorità Portuale, anche rispetto ai lavori eseguiti in subappalto. Il mancato adempimento alla richiesta di integrazioni e/o modificazioni alle coperture assicurative costituirà giusta causa di risoluzione del presente Convenzione, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art.9 – Cauzioni

1. A garanzia dei propri impegni ed obbligazioni il CONCESSIONARIO, in conformità con quanto previsto in materia dall'art. 113 del Codice e dall'art. 19 del C.S.A., anche ai fini di quanto previsto dall'art. 123, co. 3, secondo periodo, del Regolamento, ha prestato apposita garanzia fideiussoria di esecuzione mediante *[fideiussione bancaria o assicurativa o garanzia resa a mezzo di intermediario finanziario autorizzato dal M.E.F.]* n. _____ rilasciata in data _____ da *[garante a ciò debitamente abilitato ed autorizzato]* con sede in _____, via _____ n. ____, Agenzia di _____.

La firma di colui che ha rilasciato la garanzia fideiussoria di esecuzione è stata debitamente legalizzata da notaio, che ha attestato che la sottoscrizione del soggetto che rilascia la garanzia è avvenuta in sua presenza, che ha accertato l'identità del sottoscrittore ed i suoi poteri in ordine al rilascio della garanzia.

2. La garanzia fideiussoria di esecuzione viene mantenuta dalla data di stipula della Convenzione per tutta la sua durata sino all'emissione dell'atto di verifica di conformità, e

viene svincolata ai sensi degli articoli 113 co. 5 del Codice e 324 del Regolamento.

3. Il CONCESSIONARIO procede alle necessarie proroghe e integrazioni ogni volta che l'Autorità Portuale abbia proceduto alla escussione, anche parziale, della garanzia fideiussoria di esecuzione ai sensi della presente Convenzione e adegua – giusta la richiesta dell'Autorità ai sensi degli artt. 113 del Codice e 123, co. 4, del Regolamento - la garanzia fideiussoria di esecuzione per effetto di Varianti e/o Atto di sottomissione sottoscritti, a copertura dei restanti servizi da eseguire; in caso di inottemperanza, la reintegrazione viene effettuata sugli ammontari da corrispondere al CONCESSIONARIO.

Articolo 10 – Polizze di assicurazione per danni di esecuzione
e Responsabilità civile verso terzi

1. Il CONCESSIONARIO ha costituito e prodotto (*oppure*: costituisce e trasmette almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio) le polizze assicurative per danni di esecuzione ed R.C.T. di cui all'art. 19 del C.S.A.

2. L'efficacia delle coperture assicurative decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione dell'atto di verifica di esecuzione o, comunque, decorsi 120 giorni dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo verbale.

Qualora le coperture assicurative di cui sopra venissero meno, in tutto o in parte, per qualsivoglia causa o ragione, il CONCESSIONARIO è tenuto a darne immediato avviso all'Autorità Portuale ed a provvedere al loro ripristino senza ritardo e, comunque, in tempi tali da garantire la continuità delle coperture a favore dell'Autorità Portuale stessa.

Venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la valutazione del rischio o in caso di variazioni nell'esecuzione del servizio in base al quale sono state fissate le condizioni di copertura, il CONCESSIONARIO deve darne immediata notizia e rimettere al

più presto mediante lettera raccomandata, da inoltrarsi in copia anche all'Autorità Portuale, un dettagliato rapporto scritto alla propria Compagnia di Assicurazione.

Articolo 11 – Risoluzione

1. L'Autorità Portuale, oltre che nei casi previsti dagli artt. 297 e 298, co. 2 del Regolamento e dalle altre normative applicabili al presente risolve il rapporto a danno del Concessionario nei seguenti casi:

- a) inadempienza accertata derivante dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in materia assicurativa, previdenziale, retributiva e di sicurezza e prevenzione degli infortuni;
- b) inadempimento a quanto prescritto in materia di garanzie e polizze assicurative nell'art. 9 che precede;
- c) violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 15 che segue;
- d) associazione in partecipazione, cessione anche parziale della Convenzione o abusiva sostituzione di altri nella effettuazione del servizio, salve le ipotesi di legittimo subappalto

Si procede altresì alla risoluzione nell'ipotesi di cui al co. 9-bis dell'art. 3, della Legge 13 agosto 2010 nr. 136 e ss.mm.ii.

La risoluzione della Convenzione opera di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. civ. previa motivata dichiarazione a mezzo di lettera raccomandata a r.r. La risoluzione della Convenzione viene dichiarata dal legale rappresentante dell'AUTORITA'.

In caso di risoluzione, resta salvo per l'Autorità Portuale il diritto al risarcimento del danno, anche per mezzo dell'escussione della garanzia definitiva.

Articolo 11 – Recesso

1. L'AUTORITA' si riserva la facoltà, in presenza dei presupposti di cui all'art. 21-sexies della L. 241/1990, di recedere dalla presente Convenzione, senza che il CONCESSIONARIO abbia diritto a indennizzi e/o risarcimenti
2. L'atto di recesso è preceduto da preavviso di almeno 60 gg. a mezzo raccomandata A.R. Il CONCESSIONARIO riconosce espressamente tale termine come congruo e ragionevole e pienamente sufficiente a far fronte alla revoca/recesso stesso e a reperire nuovi impieghi dei mezzi tali da eliminare qualunque danno da mancato guadagno.

Art. 13 – Esecuzione in economia

Nell'ipotesi in cui l'AUTORITA' eserciti la facoltà di cui agli artt. 10 e 11 che precedono, si procede all'acquisizione del servizio in economia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, co. 10, l. a) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Art.14 – Risoluzione delle controversie

Qualsiasi eventuale controversia concernente l'interpretazione o validità o esecuzione della presente Convenzione è demandata al Tribunale civile di Ravenna .

È in ogni caso esclusa ogni devoluzione ad arbitrato.

Art.15 - Obblighi in materia di riservatezza

1. Il CONCESSIONARIO considera tutte le conoscenze, informazioni, i documenti ed ogni altro dato che diverranno allo stesso noti in conseguenza o in occasione dell'esecuzione della presente Convenzione, come segreti e strettamente riservati. Essi non potranno pertanto esser usati in alcun modo né rivelati ad alcuno senza la preventiva autorizzazione scritta dell'AUTORITA', né potranno essere impiegati in modo diverso da quello occorrente per l'esecuzione degli impegni assunti. Tali informazioni e documenti non potranno inoltre essere utilizzati all'interno dell'organizzazione del CONCESSIONARIO in alcun altro modo e ambito che non sia strettamente connesso all'effettuazione del servizio.

Art.16- Privacy

1. Il CONCESSIONARIO dà atto di aver avuto l'informativa di cui all'art. 13 D.Lgs. 196/2003.
2. Tutti i dati relativi alla presente Convenzione saranno trattati, con strumenti cartacei ed informatici, nel pieno rispetto di quanto contenuto nel D.Lgs. 196/2003 e saranno utilizzati nella misura strettamente necessaria alle finalità di cui al Convenzione medesimo, salvi i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgs. 196 cit. Il mancato conferimento dei dati può determinare l'impossibilità per l'AUTORITA' di attivare e/o dar corso al rapporto. Titolare del trattamento è l'AUTORITA'. Responsabile del trattamento è il Responsabile del Procedimento. Incaricati del trattamento sono i dipendenti dell'AUTORITA', secondo e nei limiti di quanto previsto dai rispettivi compiti e funzioni.
3. Qualora nell'ambito di quanto previsto dalla presente Convenzione vi sia la necessità di trattamento da parte del CONCESSIONARIO di dati relativi all'AUTORITA', la presente

Convenzione vale come nomina in capo all'appaltatore di Responsabile del trattamento di tali dati. In tale veste, il CONCESSIONARIO avrà cura di:

- a) individuare le eventuali banche contenenti i dati personali dell'AUTORITA' contenute inerenti il presente Convenzione
- b) individuare gli elementi necessari al fine dell'eventuale notifica al Garante
- c) nominare all'interno della struttura dell'esecutore gli incaricati del trattamento, impartendo loro le istruzioni scritte necessarie per un corretto, lecito, sicuro trattamento dei dati oggetto
- d) impartire agli incaricati le istruzioni e le prescrizioni sulle misure di sicurezza da applicare, in conformità al sistema di sicurezza interno dell'esecutore
- e) vigilare, mediante verifiche periodiche, sulla corretta applicazione delle istruzioni da parte degli incaricati al trattamento
- f) applicare le disposizioni contenute nelle Autorizzazioni generali del Garante relative al trattamento dei dati sensibili e giudiziari in azienda
- g) effettuare l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, garantire in accordo con l'AUTORITA' il rispetto dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e ss. D.Lgs. 196/2003 e collaborare con detta AUTORITA' al fine di rispettare le eventuali prescrizioni del Garante che abbiano attinenza con l'esecuzione di quanto previsto nel presente Convenzione
- h) adempiere a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 in ordine alle misure minime di sicurezza.

Art.17 - Spese di Convenzione, di bolli per la gestione dei lavori

Tutte le spese relative alla presente Convenzione (bolli, copie, registrazione, diritti, ecc.) e quelle susseguenti che saranno necessarie per la gestione amministrativo-contabile del servizio, nessuna spesa esclusa ed eccettuata, restano a totale carico dell'Impresa, senza diritto a rivalsa.

Art. 18 - Allegati

1. Ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. 207/2010 si allegano materialmente alla presente Convenzione il C.S.A e copia autentica de ... [serve omologo lista prezzi unitari]
2. Fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti che vengono inseriti in apposite "cartelle contenitore" come segue:

Cartella "A" - Documentazione di gara:

- a) copia della delibera di approvazione delle modalità di gara;
- b) copia del bando/disciplinare di gara;
- c) copia della dichiarazione di avvilimento presentata in sede di gara;
- d) copia della delibera del Comitato Portuale n. xx del xx.xx.xxxx di aggiudicazione e di rilascio di concessione per l'effettuazione del servizio
- e) dichiarazione di partecipazione
- f) eventuale dichiarazione di subappalto;

- g) [in caso di Consorzio] dichiarazione relativa ai requisiti di ordine generale e speciale in capo all'impresa (con indicazione dell'impresa per la quale l'ESECUTORE ha partecipato alla gara);
- h) [se del caso] copia della/e dichiarazione/i di avvalimento e delle dichiarazioni di impegno rese dall'impresa ausiliaria, ai sensi dell'art. 49 del Codice;

Cartella "B" - Documentazione amministrativa ed in particolare:

- a) Certificato della C.C.I.A.A. di _____ / Procura speciale Rep.n. _____ del _____ ;
- b) documentazione antimafia;
- c) Documento Unico di Regolarità contributiva;
- d) Delegazione indicante la persona legittimata a riscuotere e quietanzare
- e) Atto di nomina del Direttore dell'Esecuzione

Cartella "C" - Documentazione contrattuale

- a) [se nel caso] mandato o atto costitutivo del R.T.I. / Consorzio
- b) Cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione.
- c) Piani di sicurezza

I documenti raccolti nelle cartelle "A", "B" e "C", omessane la lettura per espressa dispensa dei componenti, i quali dichiarano di averne già presa visione e conoscenza, vengono depositati presso l'Ufficio del presente Ufficiale Rogante.

E richiesto io Ufficiale rogante dell'Autorità Portuale di Ravenna ho ricevuto il presente Convenzione del quale ho dato lettura alle Parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà.

Dopo di che il presente Convenzione viene firmato dai Signori contraenti e da me Ufficiale rogante.

Il presente Convenzione é impegnativo sin d'ora per entrambe le parti. Si é omessa la lettura degli allegati al presente Convenzione per espressa volontà delle parti contraenti le quali hanno dichiarato di averne preso visione e cognizione.

Questo Convenzione, scritto da persona di mia fiducia, reso legale dall'applicazione di n. ... marche da bollo, occupa pagine intere n. ... e parte della pagina ... fin qui.

L'AUTORITA' PORTUALE

IL CONCESSIONARIO

L'UFFICIALE ROGANTE